PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

- 9 GEN 2023

Rif. 9/23 prot. gab/ pos. 6.3

Ai Signori

Procuratori della Repubblica del distretto

Sostituti procuratori generali

E, p.c.

Ai Signori

Presidente della Corte di Appello di Roma

Presidenti dei Tribunali del distretto

Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto

Oggetto: Linee guida riforma Cartabia.

Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 con le modifiche introdotte dal decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Trattandosi di un testo molto complesso si è avvertita l'utilità di un approfondimento con tutti i Procuratori del distretto, all'esito del quale sono state elaborate linee comuni di carattere interpretativo ed operativo, curate dal dott. Giuseppe De Falco, Procuratore della Repubblica di Latina.

Vengono di seguito segnalate le novità normative di più immediato interesse operativo per l'ufficio del pubblico ministero, rinviando ad un secondo momento, sulla base dei risultati di questa prima sperimentazione ed all'esito di un confronto con tutti i colleghi Procuratori del distretto, una più approfondita ed unitaria trattazione.

Come già accennato, le indicazioni in questione costituiscono il frutto di una valutazione ragionata operata presso la Procura Generale il giorno 20 dicembre 2022 (ed in precedenti incontri sul tema della riforma) con i procuratori del distretto, e tengono conto delle osservazioni formulate dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nonché delle schede redatte dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, di quanto affermato nella relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 e dei primi contributi dottrinali sul

tema. Esse si propongono di offrire non già una illustrazione delle modifiche normative, ma una base interpretativa comune, ovviamente suscettibile di sviluppo ed elaborazione autonomi presso le singole Procure del distretto.

Le indicazioni -si ripete- hanno riguardo, in maniera non esaustiva, ad innovazioni destinate ad un'applicazione immediata, a seguito dell'entrata in vigore della riforma, ma non già all'intero contesto delle modifiche incidenti sulla fase delle indagini preliminari e sono, ovviamente, suscettibili di perfezionamenti, integrazioni e modifiche alla luce di eventuali diverse opzioni ermeneutiche che possano successivamente maturare, ovvero di sollecitazioni provenienti dalla prassi applicativa.

1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (art.335 cpp)

L'art.1, comma 9, lett. p) della legge delega pone in luce l'intento di soddisfare, con le modifiche normative *in subiecta materia*, "*esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*". E' per questo, dunque, che si è provato a delineare un indirizzo interpretativo che individui margini oggettivi di riferimento e lasci il minor campo possibile all'elaborazione autonoma in materia, pur nella consapevolezza del fondamentale rilievo della disposizione, immutata, di cui all'art. 109 disp. att. cpp, nella parte in cui afferma l'insopprimibile autonomia della valutazione del pubblico ministero con riferimento agli atti concretamente sottoposti al suo esame.

Nel dibattito originatosi, all'indomani dell'emanazione del d.lgs. 150/2022, tra coloro che ritengono che le nuove norme impongano un ricorso solo residuale alle iscrizioni a mod. 45 e coloro che, al contrario, ravvisano più ampi spazi di applicabilità di tale modulo di iscrizione, è apparso opportuno partire dal riferimento alla relazione illustrativa al predetto decreto legislativo, che ha posto in luce l'esigenza di non considerare il provvedimento di iscrizione alla stregua di un adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche, e quella di non richiedere, specularmente, requisiti troppo stringenti per l'iscrizione, così da originare il rischio di un relativo ritardo, con intuibili pregiudizi per la persona da sottoporre ad indagini. In questo senso appare, quindi, necessario ancorare l'interpretazione al dato, innegabile, costituito, come da più parti evidenziato, dalla struttura complessa del provvedimento di iscrizione, ancorato ad una dimensione di carattere oggettivo (ora definita dal primo comma del nuovo art. 335 cpp) e ad una soggettiva (enucleata dal nuovo comma 1-bis del medesimo articolo).

E dunque, a mente del primo comma, ribadito il carattere di immediatezza che, come per il passato, deve presiedere all'iscrizione, e che comunque, come detto, non sopprime il potere di autonoma valutazione del pubblico ministero, la "*notizia di reato*" rilevante sotto il profilo oggettivo è quella che contiene la rappresentazione di un fatto storico, riconducibile ad una determinata fattispecie criminosa.

Le caratteristiche che, secondo la norma, il fatto deve possedere si sostanziano in termini di determinatezza e non inverosimiglianza. Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili per fissare il requisito della determinatezza, tanto che esse sono indicate con l'iscrizione solo ove risultino e possono, pertanto, essere aggiunte anche in un momento successivo all'originaria iscrizione. Si deve trattare, comunque, di un fatto specifico, concreto e non generico. La connotazione del secondo requisito in termini di "*non inverosimile*" e non già di "*verosimile*" induce poi a ravvisare margini di maggiore ampiezza nell'analisi che conduce all'iscrizione, non potendosi, ad esempio, escludere l'iscrizione con riferimento a quei fatti che, seppure non

inverosimili ad una prima valutazione, postulino lo svolgimento di successivi accertamenti volti a scrutinarne, sotto il profilo probatorio, la verosimiglianza.

E' poi ovviamente necessario che il fatto dotato dei ricordati requisiti sia sussumibile, almeno in astratto e sulla base di una valutazione che deve essere necessariamente sollecita e disancorata da qualsiasi apprezzamento di natura probatoria, ad una fattispecie incriminatrice, ciò che conferma l'esclusione, come in passato, dal novero delle iscrizioni a mod. 21 o a mod. 44 della rappresentazione di fatti oggettivamente del tutto privi di rilevanza penale.

Rimane in proposito ferma l'autonomia del potere valutativo del pubblico ministero, che può prescindere dalla qualificazione giuridica operata dalla polizia giudiziaria o dal denunciante/querelante/esponente.

Senz'altro differente rispetto alla precedente stesura della norma è la disposizione di cui al comma 1-bis, che ha riguardo alla dimensione soggettiva dell'iscrizione, la quale può ovviamente maturare in un momento successivo rispetto all'iscrizione del solo fatto. La nuova norma non prevede, infatti, più soltanto, come per il passato, che si provveda all'iscrizione della persona alla quale il reato è attribuito, ma specifica che l'iscrizione deve avvenire "*non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*". Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale espressione, "*mutuata per coerenza sistematica dall'art. 63 cpp, vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria*". Va dunque osservato, in primo luogo, che il pubblico ministero non è in alcun modo vincolato a mere attribuzioni della responsabilità che risultino dalla comunicazione della notizia di reato ad opera della polizia giudiziaria, ovvero dalla denuncia/querela/esposto, qualora le attribuzioni stesse non siano supportate dal livello di rilevanza indiziaria evincibile dalla norma. E tale livello si colloca su un piano superiore a quello del mero sospetto, ma certamente non è necessario che si elevi al piano della gravità indiziaria (e tanto meno della univocità o della concordanza) che deve, invece, presiedere all'adozione di scelte processuali specifiche (ad esempio, misure cautelari o addirittura esercizio dell'azione penale).

Senza che sia dunque indispensabile assumere una posizione precisa rispetto al dibattito circa la maggiore o minore ampiezza dei nuovi presupposti per l'iscrizione soggettiva rispetto a quelli in passato riferiti all'esistenza di "*specifici elementi indizianti*" (SS.UU. 21.6.2000, Tammaro e 24.9.2009, Lattanzi) si ritiene, all'esito del dibattito intrattenuto sul punto, che sia sufficiente, ma al tempo stesso necessaria, una base indiziaria di una certa "*pregnanza*" (come osservato in passato dalla giurisprudenza), che emerga in maniera significativa, sulla base anche di elaborazioni di natura logica, pur in assenza di accertamenti ulteriori rispetto alla mera valutazione, inevitabilmente sollecita, di quanto rappresentato.

Appare indubbio, pertanto, che la prassi, in passato a volte seguita, di considerare l'iscrizione, in presenza di determinate circostanze, come un "atto dovuto", è ormai disancorata da qualsivoglia aggancio normativo, essendo "*dovuta*" l'iscrizione solo in presenza di indizi, da apprezzare nel senso dapprima chiarito.

Per altro verso, allo scopo di consentire al pubblico ministero una sollecita e chiara valutazione sul punto, pare opportuno che, con riferimento al caso frequente in cui emergano, nel corso delle indagini, indizi a carico di soggetto/i diverso/i rispetto a quelli già iscritti, si solleciti la polizia giudiziaria a

definire chiaramente tale emergenza negli atti trasmessi (si pensi, ad esempio, al caso delle informative con cui viene richiesta la proroga delle intercettazioni in corso) e che il pubblico ministero provveda tempestivamente alla relativa valutazione e, se del caso, alla conseguente iscrizione.

In difetto di innovazioni normative sul punto, si ritiene poi, per altro verso, di dover confermare la non correttezza della prassi relativa all'iscrizione a mod. 21 di "*persone da identificare*". Gli indizi che fondano l'iscrizione devono quindi riguardare, come nel passato, persone identificate con le complete generalità; non si può però non evidenziare che nei casi in cui l'identificazione possa conseguirsi sollecitamente (si pensi, ad esempio, al caso di denuncia a carico del sindaco di un determinato comune, indicato solo con la carica o con il nome e cognome) è bene che vi si provveda nel più breve tempo possibile, al fine di evitare conseguenze negative nell'eventuale controllo sulla tempestività dell'iscrizione sollecitato al giudice, come più oltre si specificherà.

Vale comunque la pena ricordare, in esito all'analisi delle nuove disposizioni, che, come già si accennava, la nuova formulazione dell'art. 335 cpp non incide sulla disposizione di cui all'art. 109 disp. att. cpp; tale ultima norma, rimasta invariata, non configura in assoluto un obbligo di iscrizione a carico del pubblico ministero, ma demanda a questi di operare un apprezzamento – che non può non riflettere valutazioni di carattere tecnico – circa i contenuti degli "*atti che possono contenere notizie di reato*" pervenuti presso la Procura, al solo fine di iscrivere ("*eventuale iscrizione*", prevede la norma) quelle che presentino i caratteri propri della notizia di reato. Che l'acquisizione della notizia di un fatto, che possa in astratto configurare gli estremi della "*notizia di reato*", non comporti, per il pubblico ministero, alcun automatismo, è circostanza che non solo emerge in modo univoco dal citato disposto normativo, non inciso dal d.lgs 150/2022, ma che è stata anche sottolineata dalle linee-guida in data 3.6.2019 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in tema di orientamenti e buone prassi circa l'iscrizione della notizia di reato. In tale documento al paragrafo 3 si afferma che l'attività che in questo senso compete all'ufficio del PM non è meramente ricognitiva, posto che il testo del citato art. 109 rimanda "*ad una attività di necessaria valutazione sia in ordine all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione sia in ordine alla scelta del registro*". E nel medesimo paragrafo si sottolinea anche la necessità di procedere alla valutazione con "*estrema ponderazione e cautela*", per le evidenti ricadute che l'iscrizione ha sui termini per il compimento delle indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, nonché, per altro verso, sui diritti e facoltà della persona il cui nominativo viene eventualmente iscritto nel registro delle notizie di reato.

Analogamente, anche la circolare in data 11.11.2016 del Dipartimento Generale della Giustizia Penale del Ministero (che, seppur precedente alla riforma, contiene indicazioni oggi ancora attuali), in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo, nel richiamare, al paragrafo 7, il disposto dell'art. 109 disp. att. cpp, e le osservazioni delle SS.UU. civili n.21094/2004, , in quanto precisa come il provvedimento di iscrizione integri un "*atto processuale, pienamente espressivo della funzione giudiziaria*" (e non un atto amministrativo) nella cui struttura e disciplina ricorrono "*elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 cpp potrebbero, a prima vista, suggerire*". Pur non essendo conferito al pubblico ministero un margine di discrezionalità, egli deve comunque "*riscontrare* (il corsivo è nella circolare) *l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento*".

Va osservato che le nuove previsioni in tema di iscrizione sono immediatamente applicabili, anche con riferimento a provvedimenti inerenti a procedimenti già iscritti, posto che le norme transitorie non le menzionano tra quelle applicabili ai soli procedimenti di nuova iscrizione.

2. LA RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE AD OPERA DEL PUBBLICO MINISTERO

Un'assoluta novità è quella introdotta dal nuovo comma 1-ter dell'art. 335 cpp che codifica, in termini di facoltà, e non di obbligo, un'evenienza già praticata in talune Procure. Si tratta della retrodatazione dell'iscrizione, e cioè della possibilità per il pubblico ministero, esercitabile per lo più al momento in cui viene disposta l'iscrizione, ma non preclusa dalla norma anche in momenti successivi, di indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. La retrodatazione può avere riguardo sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo dell'iscrizione. Il presupposto fissato dalla norma per l'esercizio di tale potere è infatti che il pubblico ministero non abbia provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis. La previsione consente al pubblico ministero di porre tempestivo rimedio ad una eventuale tardività dell'iscrizione, che potrebbe essere fatta valere con il nuovo meccanismo incidentale attivabile ad istanza della persona sottoposta alle indagini/imputato, di cui al nuovo art. 335-quater, su cui si dirà *infra*, e che potrebbe condurre, nel caso in cui il giudice accerti l'inequivocabilità e la non giustificabilità del ritardo, ad una retrodatazione disposta *ex officio,* con possibili conseguenze negative sull'utilizzabilità degli atti compiuti successivamente al decorso del termine di scadenza delle indagini preliminare, come individuato *ex novo*.

Sembra doversi ritenere che i presupposti per disporre la retrodatazione dell'iscrizione siano diversi per il pubblico ministero e per il giudice, non essendo il primo vincolato a quei presupposti di inequivocabilità e non giustificabilità del ritardo che, invece, presiedono alla valutazione del giudice. La possibilità di retrodatazione ad opera del pubblico ministero sembra quindi collegata ad un orizzonte valutativo più ampio, i cui margini non sono predeterminabili in via generale, e che pare ragionevolmente connotarsi anche in termini di mera opportunità e presupporre un apprezzamento dell'eventuale ritardo in termini di ragionevolezza.

In ogni caso di retrodatazione dovrà aversi cura di verificare che il SICP, in attesa di una auspicabile ricalibratura generale del sistema per tener conto in via automatica dei nuovi provvedimenti di retrodatazione, rielabori il dato temporale relativo all'iscrizione, così che non ne conseguano effetti negativi in relazione, ad esempio, alla indicazione automatica del nuovo termine di scadenza delle indagini preliminari.

La nuova norma è immediatamente applicabile, anche con riferimento a provvedimenti inerenti a procedimenti già iscritti, posto che le norme transitorie non la menzionano tra quelle applicabili ai soli procedimenti di nuova iscrizione.

3. IL CONTROLLO DEL GIUDICE AD ISTANZA DI PARTE SULLA TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE

Come già detto, con l'introduzione del nuovo art. 335-quater cpp si è previsto un procedimento incidentale di controllo da parte del giudice sulla tempestività dell'iscrizione, attivabile dalla persona

sottoposta alle indagini (o dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio) con istanza che indichi, a pena di inammissibilità, "*le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo*" e che sia proposta, sempre a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla data in cui la persona stessa abbia avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione (tipico è il caso della conoscenza degli atti a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp, ovvero a seguito dell'emissione di ordinanza cautelare, ma non v'è dubbio che la conoscenza potrebbe originare anche dalla lettura di un atto inserito in un diverso procedimento, del quale però anche il pubblico ministero procedente abbia notizia). E' importante sottolineare, al fine di evitare un eventuale stillicidio conseguente alla proposizione di una pluralità di istanze, che ulteriori istanze, rispetto alla prima, sono proponibili solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

Il procedimento, variamente disciplinato a secondo della fase procedimentale nel cui ambito è presentata l'istanza, prevede il pieno contraddittorio con il pubblico ministero, che è bene, pertanto, si attivi in modo incisivo e ponderato, ogniqualvolta dall'accoglimento dell'istanza potrebbero derivare significativi effetti di carattere procedimentale. Va sottolineato che, a mente del comma 9 dell'art. 335-quater cpp, nel caso di accoglimento della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione il pubblico ministero, come la parte civile, può, a pena di decadenza, "*chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1*".

I presupposti che devono sussistere affinché il giudice disponga la retrodatazione sono fondati, come detto, sulla inequivocabilità e non giustificabilità del ritardo, requisiti che il legislatore delegato ha mutuato espressamente dalla legge delega.

Il primo ha riguardo ad un accertamento che porti a rilevare con certezza, e dunque senza margini di opinabilità, la sussistenza dei presupposti menzionati dai commi 1 e 1-bis dell'art. 335 cpp già in epoca antecedente all'iscrizione. Sarà pertanto possibile per il pubblico ministero che non concordi con la prospettazione della parte istante far valere le opzioni ermeneutiche che si sono dapprima tracciate con riferimento alle disposizioni in questione.

Il requisito della non giustificabilità non è predeterminabile in via interpretativa, per cui sarà importante monitorare gli indirizzi che in proposito si verranno a delineare nella giurisprudenza. Appare però indubbio, come già si diceva, che il presupposto normativo, letto in positivo, e cioè con riguardo all'individuazione del ritardo "giustificabile", fissi, almeno astrattamente, un orizzonte di valutazione ampio, il cui nucleo indiscutibile pare comunque essere quello della oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell'iscrizione, sia in ragione della difficoltà in sé della scelta, che in ragione della complessità dell'atto (sia esso quello che impone la prima iscrizione, ovvero un atto successivo) che ha rappresentato la notizia di reato, ovvero la sussistenza di indizi a carico di un determinato soggetto.

Appare opportuno, in ogni caso, raccomandare che, al fine di evitare difficoltà di valutazione che possano, a loro volta, originare istanze ex art. 335-quater cpp, ovvero influire negativamente sulla valutazione demandata al giudice, il pubblico ministero, in ogni caso di iscrizione successiva alla prima, indichi chiaramente gli atti dai quali emergono i presupposti per la nuova iscrizione, abbia essa riguardo alla dimensione oggettiva o a quella soggettiva.

Alla luce della disposizione transitoria di cui all'art. 88 bis, la norma di cui all'art. 335- quater cpp non è applicabile con riferimento alle iscrizioni già disposte nei procedimenti pendenti all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, né alle iscrizioni successive, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 cpp o, se si procede per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, cpp, anche le condizioni di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) cpp. L'art. 335-quater cpp è invece applicabile in ogni caso con riferimento alle iscrizioni che hanno ad oggetto reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

4. IL CONTROLLO DEL GIUDICE EX OFFICIO SULLA TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE

Di nuova introduzione è anche la disposizione di cui all'art. 335-ter cpp, che - innovando rispetto all'attuale previsione di cui all'art. 415, comma 2, secondo periodo, cpp, abrogato - prevede che il GIP, ogniqualvolta debba compiere un (qualunque) atto del procedimento e ritenga che il reato debba essere attribuito ad una persona ancora non iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordini con decreto motivato di provvedere all'iscrizione. La norma è collegata a quella, di nuovo conio, di cui all'art. 110-ter disp.att. cpp, che stabilisce che quando il pubblico ministero presenta una richiesta al GIP debba indicare sempre la notizia di reato e il nome delle persone cui lo stesso è attribuito. Viene meno, dunque, la prassi di indicare il nome di un solo indagato, aggiungendo poi il termine "ed altri".

Il pubblico ministero deve essere preventivamente sentito dal GIP e ben potrà quindi esplicitare le ragioni che non lo hanno determinato all'ulteriore iscrizione, come, ad esempio, nel caso in cui abbia ritenuto di procedere separatamente nei confronti di altro/i soggetto/i. Nel caso in cui il giudice ordini l'iscrizione, permane nel potere del pubblico ministero indicare la data a partire dalla quale devono farsi decorrere i termini delle indagini preliminari, fatta salva, comunque, l'esperibilità del procedimento di controllo di cui all'art. 335-quater cpp.

Come chiarito dal testo della norma e ribadito dalla relazione illustrativa, l'ordine può riguardare nuove iscrizioni soggettive relative al solo "reato per cui procede", e non già ad altri.

Nell'ipotesi in cui l'ordine concretamente emesso dal GIP abbia invece ad oggetto nuovi reati, si è ritenuto opportuno, al di là della valutazione degli estremi per l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso un atto potenzialmente abnorme, che però, giova osservare, non determina alcuno stallo nel procedimento, che si proceda a valutare l'ordine stesso alla stregua della rappresentazione di una nuova notizia di reato, opportunamente iscrivibile in un procedimento autonomo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 335 cpp.

La norma è immediatamente applicabile, anche con riferimento a procedimenti già iscritti, posto che le norme transitorie non la menzionano tra quelle applicabili ai soli procedimenti di nuova iscrizione.

5. REGIME TRANSITORIO PER LA NUOVA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

Intervenendo sull'art. 85 del d.lgs. 150/2022, con la conversione in legge del DL 162/2022 si è previsto che nei procedimenti pendenti in cui non siano in corso di esecuzione misure cautelari personali sia onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela entro il termine ordinario, che decorre in questo caso dalla data di entrata in vigore della riforma (30

dicembre 202) se la parte offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Nessun onere di avviso grava quindi sul pubblico ministero al riguardo.

Con riferimento, invece, alle misure cautelarti personali in corso di esecuzione, le quali perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del d.lgs 150/2022, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela, si è ritenuto maggiormente coerente con la disciplina complessiva in tema di misure cautelari individuare, nel caso in cui il procedimento si trovi in fase dibattimentale, nel giudice che procede, dopo l'esercizio dell'azione penale -secondo gli ordinari criteri in materia di competenza ad adottare i provvedimenti in materia di misure cautelari-, l'autorità giudiziaria che, secondo la disposizione transitoria, deve effettuare "*ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria*", per acquisire nel termine di venti giorni l'eventuale querela.

6. CRITERI DI PRIORITA'

La riforma è in proposito intervenuta sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello processuale.

Per il primo aspetto, l'art. 13 della legge 71/2022 ha modificato i commi 6 e 7 del d.lgs. 106/2006, in materia di riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, ed ha previsto che nel progetto organizzativo il procuratore della Repubblica debba definire i "*criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre*" e debba, a tal fine, provvedere "*nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili*". Sulla scorta di tali criteri il procuratore deve determinare le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale. Nella riunione del 20 dicembre scorso si è dunque ritenuto che, in attesa della fissazione di criteri di priorità ad opera del Parlamento, restino comunque valide le determinazioni già assunte nei singoli progetti organizzativi, a proposito delle priorità di trattazione degli affari in Procura.

Sotto l'aspetto processuale, invece, è importante l'introduzione della diposizione di cui all'art. 3 bis disp. att. cpp., a mente della quale "*nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio*". La legge ha, dunque, codificato un principio idoneo ad incidere sulle scelte del pubblico ministero già in epoca immediatamente successiva all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Appare indubbio che ora la previsione di cui all'art. 132 bis disp. att. cpp, rimasta invariata, che detta criteri di priorità destinati agli uffici giudicanti, dovrà essere necessariamente letta, nei singoli circondari, in modo coordinato con i criteri di priorità adottati dalla Procura; si tratta, peraltro, di un coordinamento che già attualmente è solito operarsi nell'ambito dei protocolli operativi stipulati tra Procura e Tribunale.

Anche ai fini dell'esercizio del potere di avocazione l'art. 127 bis disp. att. cpp impone al procuratore generale presso la Corte di Appello di tenere conto dei criteri di priorità fissati dall'ufficio di Procura che ha iscritto la notizia di reato.

Viene dunque sostanzialmente codificato dalla norma quanto già delineato, in materia di criteri per l'esercizio delle funzioni di avocazione, dalla circolare del CSM in data 16 novembre 2017 sulla

organizzazione degli uffici di Procura, dalle linee guida del Procuratore Generale della Corte di Cassazione in data 24.4.2018, in tema di "*criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione*", nonché, presso questo distretto, dalle linee guida prot. 339/17 del 20 giugno 2017 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

I criteri di priorità non hanno, quindi, soltanto valenza organizzativa, ma devono orientare, a vario titolo e a vario livello, le scelte procedimentali del pubblico ministero. Le indicazioni in proposito già previste sia nei progetti organizzativi che nell'ambito dei protocolli stipulati con il Tribunale rinvengono pertanto ora un parametro normativo di riferimento, enunciato con valenza positiva (concerne, infatti, esclusivamente gli affari che vanno trattati prioritariamente). Non si ritiene che l'innovazione normativa, da subito applicabile, incida sulle eventuali determinazioni già contenute in progetti organizzativi e protocolli in merito alla "*subvalenza*" di determinate tipologie di procedimenti, come, ad esempio, quella che riguarda la postergazione della trattazione di procedimenti inerenti reati prossimi o comunque destinati alla prescrizione, semprechè, ovviamente, non ricadano nell'ambito dei reati a trattazione prioritaria e fatte salve specifiche esigenze di segno contrario caratterizzanti il singolo procedimento.

7. PRESUPPOSTI DELLA PROROGA DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Come è noto, il d.lgs 150/2022 ha fissato, in base ad un regime tripartito, una nuova disciplina dei termini per la conclusione delle indagini preliminari ed ha anche individuato presupposti diversi, rispetto al passato, per la proroga dei termini stessi, proroga che può ora essere richiesta una sola volta, per sei mesi. Al precedente requisito della "*giusta causa*", che la prassi applicativa ha dimostrato essere una sorta di calderone nel quale far confluire le più disparate, e spesso solo genericamente motivate, ragioni di proroga, è stato sostituito quello della complessità delle indagini, unico presupposto, attualmente, suscettibile di positiva valutazione ai fini della proroga.

Nel confronto tenutosi presso la Procura Generale della Corte di Appello è parso corretto ritenere che il dato della complessità delle indagini possa rinvenire come unico parametro di riferimento l'oggettivo contenuto delle indagini da compiere, che si caratterizzino, appunto, per una effettiva difficoltà ed una effettiva ampiezza, da valutare, in linea di massima, caso per caso.

Quali previsioni normative di riferimento, idonee a fissare, in via generale e sistemica, presupposti di complessità delle indagini è sembrato, peraltro, pertinente richiamare le disposizioni di cui all'art. 407, comma 2, lett. b), c), d) cpp, che consentono una durata massima delle indagini preliminari di due anni, invece che di diciotto mesi (un anno per le contravvenzioni), nei casi, rispettivamente, di "*notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese*", di "*indagini che richiedono il compimento di atti all'estero*" e di "*procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371*".

In ipotesi diverse da quelle come sopra codificate, la complessità delle indagini deve essere invece apprezzata in concreto, senza che possa però farsi riferimento, onde non contravvenire alla *ratio* informatrice della riforma, al ritardo nel deposito di informative di polizia giudiziaria (a meno che i tempi più lunghi siano appunto giustificabili con la complessità degli accertamenti da svolgere,

opportunamente evidenziati motivatamente anche dalla stessa polizia giudiziaria o di relazioni di consulenza (avuto anche riguardo al fatto che in caso di prevedibile lunghezza dei tempi per l'espletamento dell'accertamento tecnico il pubblico ministero dovrebbe formulare richiesta di incidente probatorio, a mente dell'art. 392, comma 2, cpp). Potranno invece essere apprezzate, nei congrui casi, difficoltà investigative che ridondino, di fatto, in una complessità delle indagini, come ad esempio la difficoltà di reperimento di una persona informata sui fatti, tempestivamente cercata, la cui escussione si appalesi essenziale per consentire al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni.

Merita, però, di essere puntualizzato, in via generale, che dalla sostanziale contrazione dei tempi di espletamento delle indagini, che costituisce, del resto, una delle linee portanti della riforma, discende la necessità, per il pubblico ministero, di garantire la tempestività delle investigazioni e di calibrare, quindi, le proprie scelte nella fase delle indagini preliminari anche alla stregua di tale esigenza. Egli dovrà pertanto, operare un continuo ed efficiente controllo sull'operato della polizia giudiziaria delegata, monitorando, anche per il tramite di concreti sistemi di *alert* da istituire con la segreteria, le tempistiche di evasione delle deleghe. Quale ulteriore corollario va sottolineata l'esigenza di una valutazione quanto mai meditata ed accorta nell'individuazione dell'organo di polizia giudiziaria cui delegare le investigazioni, anche allo scopo di evitare di conferire ad un ufficio le cui difficoltà operative si conoscano un numero eccessivo di deleghe, ovvero deleghe particolarmente complesse.

Analoghe considerazioni valgono anche per la scelta e il controllo sulle tempistiche di lavoro dei consulenti.

Ma dalla nuova impostazione della riforma deriva anche, per la polizia giudiziaria - che dovrà pertanto essere in tal senso sollecitata dagli uffici di Procura - l'esigenza di acquisire la consapevolezza che i tempi di evasione delle deleghe o i tempi per l'esperimento di accertamenti d'iniziativa non costituiscono più un dato tendenzialmente opzionale, da gestire alla stregua della concreta possibilità di organizzazione o del carico di lavoro dei singoli uffici, ma un dato che richiede di essere assolto con una speditezza imprescindibile, il cui soddisfacimento si appalesa essenziale per la efficacia delle investigazioni.

Va, in ogni caso, precisato che, come avviene attualmente, la decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari dovrà essere valutata in modo autonomo con riferimento a ciascuna iscrizione (salvo che non incida sulla qualificazione giuridica del reato o abbia riguardo a circostanze aggravanti) riguardata, come si diceva nel primo paragrafo, in relazione sia all'ambito oggettivo che a quello soggettivo della notizia di reato. E' pertanto onere del pubblico ministero curare sollecitamente e con attenzione l'aggiornamento delle iscrizioni.

Per effetto della norma transitoria di cui all'art. 88-bis del d.lgs. 150/2022, continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti le disposizioni di cui agli artt. 405, 406 e 407 cpp, relative ai termini ed alla proroga delle indagini, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma.

8. TEMPI E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

Il tratto probabilmente più qualificante della riforma, per quanto concerne la fase delle indagini preliminari, si sostanzia nelle norme che impongono tempi solleciti per l'espletamento delle indagini, fissano in modo rigido il termine di riflessione concesso al pubblico ministero per assumere le proprie

determinazioni una volta concluse le indagini, lasciano pochissimi spazi di deroga a tale termine, introducono le cd. "*finestre di giurisdizione*" nella valutazione del rispetto di tempi e termini, prevedono ipotesi di *discovery* forzosa, anche ad istanza di parte, ed elencano una serie assai complessa di comunicazioni da inoltrare al procuratore generale presso la Corte di Appello, anche al fine di consentire a questi di assumere le proprie determinazioni in ordine all'eventuale avocazione.

All'esito delle riflessioni svolte nel corso della riunione del 20 dicembre scorso non è apparso opportuno delineare, allo stato, indicazioni operative a proposito del complesso regime normativo come sopra accennato; ciò, vuoi per la difficoltà di stabilire metodiche generali effettivamente utili prima che su una modifica così ampia e complessa vengano ad emergere dalla prassi applicativa indicazioni e criticità concrete, vuoi per l'auspicio che possano intervenire, in un'ottica di semplificazione, modifiche normative volte a rimediare sia alla complessità e, a volte, farraginosità delle norme che a talune incongruenze delle stesse. Vale esemplificativamente accennare, a quest'ultimo proposito, al dato per cui mentre le nuove disposizioni di cui all'art. 415 bis, commi 5-bis e 5-ter, cpp consentono, in casi prefissati, al pubblico ministero di chiedere il differimento della notifica dell'avviso di cui alla norma medesima ed al procuratore generale di autorizzarlo, non sembra sussista invece alcun raccordo normativo tra tale evenienza, che giustifica il ritardo, e gli obblighi di *discovery* configurati dalle nuove disposizioni di cui all'art. 415 bis, comma 5-quater, e dall'art. 415-ter, comma 1, cpp, che fanno riferimento alla mera scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, cpp. O meglio, se è indubbio che l'autorizzazione al differimento concessa dal procuratore generale costituisca valido motivo per il giudice, eventualmente richiesto di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale, per non accogliere la richiesta, lascia perplessi il fatto che il diniego possa essere motivato con l'allegazione di una evenienza procedimentale che richiede ovviamente la massima riservatezza.

E' sembrato, invece, necessario, nella ricordata riunione, sottoporre all'attenzione due riflessioni, una di carattere applicativo ed una di natura metodologica.

Per un primo aspetto, dunque, si è ritenuto che, anche alla stregua della nuova disciplina normativa relativa a tempi e termini del procedimento, sia ancora pertinente l'interpretazione a suo tempo fornita dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, con decreto n. 77 del 6.7.2017 a proposito dell'individuazione del termine a decorrere dal quale fosse astrattamente prospettabile un'inerzia da parte del pubblico ministero che imponeva la comunicazione al procuratore generale circa la pendenza del procedimento; si era dunque in questo senso ritenuto che, in caso di pluralità di iscrizioni, relative a più reati e/o a più persone sottoposte ad indagini, nell'ambito del medesimo procedimento, il termine in questione dovesse essere computato a partire dall'ultima iscrizione.

Secondo una prospettiva analoga, dunque, si è ora ritenuto che, in considerazione dell'unitarietà del procedimento, e fatte salve diverse specifiche fattispecie, il termine cd "*di riflessione*" previsto dalle norme possa essere computato, nel caso di procedimento contraddistinto da una pluralità di iscrizioni, relative a più reati e/o a più persone sottoposte ad indagini, a partire dall'ultima iscrizione. Altrimenti opinando, del resto, lo *spatium deliberandi* concesso al pubblico ministero dovrebbe prendere a decorrere autonomamente per ciascuna iscrizione, con intuibile confusione procedimentale.

Sotto un diverso, e più generale, profilo si è invece convenuto circa la nuova impostazione metodologica che, alla luce dei ricordati principi e finalità della nuova disciplina in tema di tempi,

termini e comunicazioni alle parti e al procuratore generale, il pubblico ministero, quale *dominus* delle investigazioni, e la polizia giudiziaria, quale strumento operativo del primo, devono impegnarsi a seguire. In particolare, le previsioni normative in tema di *discovery* anticipata degli atti, anche sollecitabile dalle parti, palesano l'impossibilità di configurare ancora, come per il passato, casi di inerzia cd. incolpevole o giustificata da parte del pubblico ministero nell'assunzione delle proprie determinazioni finali in merito alle indagini esperite. I casi, codificati, di possibile differimento della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp sono unicamente quelli di cui all'art. 415 bis, comma 5 bis, lett. a) e b) cpp, che presuppongono comunque pur sempre l'autorizzazione del procuratore generale. Si tratta, come è noto, della pendenza della decisione del GIP circa la misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari (non altra misura) richiesta, ovvero della pendenza, fuori dei casi di latitanza, dell'esecuzione della misura stessa (lett.a), oppure delle fattispecie in cui "*la conoscenza degli atti di indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca*" (lett.b). Ipotesi, dunque, specificamente circoscritte ed insuscettibili, in linea di massima, di interpretazione estensiva.

Ne consegue che con le nuove norme non possono essere giustificati né, come per il passato, stasi o ritardi dovuti a difficoltà organizzative o al carico di lavoro del pubblico ministero, né, e questa è una sostanziale novità, ritardi dovuti all'elaborazione di informative o atti di polizia giudiziaria (come, *in primis*, la cd. *informativa conclusiva*) o al deposito della consulenza tecnica, o ancora alla necessità, per il pubblico ministero, di elaborare una richiesta di misura cautelare.

Di qui la necessità di un nuovo approccio metodologico alle indagini, che tenga conto della mancanza, se non in casi ristretti, di termini di tolleranza per la conclusione delle stesse e si articoli quindi in modalità più snelle e sollecite di gestione delle indagini. Ciò implica anche la necessità, nei congrui casi, di una tempestiva valutazione circa l'opportunità di operare stralci, prontamente definibili, in relazione a specifici settori di investigazione o a specifiche posizioni.

Ma le novità di cui s'è detto implicano anche, come già si diceva a proposito della proroga delle indagini, la necessità di un monitoraggio efficace sull'attività della polizia giudiziaria e dei consulenti, ma, soprattutto, un ripensamento, da parte della polizia giudiziaria, delle modalità di conduzione delle investigazioni e delle modalità e tempi di elaborazione delle informative. Saranno importanti, pertanto, non solo un monitoraggio da esperire nell'ambito dei singoli procedimenti, ma anche, in via generale, un confronto preventivo con la polizia giudiziaria su questi temi ed una sollecitazione ad adeguarsi alle nuove tempistiche imposte dalle norme.

Sembra comunque che possa dirsi che dal nuovo complesso normativo rimanga, in buona sostanza, esaltato il ruolo del pubblico ministero quale fulcro della direzione e del coordinamento delle indagini.

A mente della disposizione transitoria di cui all'art. 88 bis del d.lgs. 150/2022 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti le disposizioni di cui agli artt. 412 e 415 bis cpp nella vecchia

formulazione, mentre le norme di cui agli artt. 407-bis e 415-ter cpp non sono applicabili ai procedimenti pendenti, con riferimento alle iscrizioni già disposte all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, né alle iscrizioni successive, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 cpp o, se si procede per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, cpp, anche le condizioni di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) cpp.

9. NUOVI PRESUPPOSTI PER L'ARCHIVIAZIONE E PER LA CAUSA DI NON PUNIBILITA' DI CUI ALL'ART. 131-BIS C.P.

Altro punto rilevante della riforma, che fa forse in qualche modo da contraltare alle novità in tema di sollecita definizione delle indagini, è quello relativo all'introduzione di più ampi margini per la archiviazione del procedimento. In altri termini, a fronte dell'onere, per il pubblico ministero, di razionalizzare e velocizzare le proprie scelte investigative e di definizione del procedimento, il legislatore offre ulteriori strumenti per concludere celermente, nei casi in cui se ne appalesino i presupposti normativi, il procedimento con l'archiviazione, deflazionando il carico dei procedimenti che va a gravare sul dibattimento. Il pubblico ministero deve dunque saper cogliere l'opportunità concessa dal legislatore, sia per diminuire l'afflusso verso un dibattimento dei procedimenti per i quali non si appalesa una ragionevole previsione di condanna, sia, per altro verso, per poter concentrare in maniera più efficiente le proprie risorse su quei procedimenti complessi che, in ragione di quanto accennato nel paragrafo precedente, richiedono ora una gestione più sollecita, razionale ed incisiva.

Gli strumenti giuridici che appaiono rilevanti nel senso anzidetto sono quelli che si riferiscono, da un lato, ai diversi, e più ampi, presupposti che possono essere posti a fondamento della richiesta di archiviazione e, dall'altro, ai più ampi margini di applicabilità della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cp.

Per il primo aspetto va rilevato che la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato rinviene ora quale presupposto non già solo la mera infondatezza, quale insussistenza del reato (come nel previgente testo dell'art. 408 cpp) o l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio (come previsto dall'art. 125 disp. att. cpp, ora abrogato) ma anche la constatazione che "*gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*". Appare evidente la diversità dell'approccio normativo, per cui nell'incontro del 20 dicembre si è giudicato concordemente necessario che tale diversità sia tenuta in adeguata considerazione dall'organo inquirente, nella prospettiva di cui si è dapprima detto.

E' perciò fondamentale che la valutazione del pubblico ministero circa la sussistenza o meno delle condizioni per esercitare l'azione penale si traduca in un'analisi accurata, nella quale vengano scrutinati profili non solo sostanziali, ma anche processuali, in un'ottica di proiezione dibattimentale delle scelte da assumere.

L'infondatezza della notizia di reato, invero, non è più solo il giudizio che consegue ad un apprezzamento fondato sul mero dato probatorio o di incapacità dimostrativa dell'accusa, dato rispetto al quale è comunque quanto mai rilevante l'esigenza di non esercitare l'azione penale in presenza di un quadro probatorio insufficiente o contraddittorio, per il quale non vi sia ragionevole probabilità di evoluzione dibattimentale positiva, tenendo comunque conto che i presupposti della

nuova regola di giudizio vanno opportunamente calibrati sulla base della natura e della modalità di accertamento dei singoli reati. L'infondatezza della notizia di reato può altresì costituire, secondo quanto si è concordemente osservato nella riunione del 20 dicembre scorso, l'esito di un ragionamento più ampio, che oltre, ovviamente, all'inadeguatezza probatoria del materiale raccolto o comunque sviluppabile in dibattimento, prenda in considerazione anche l'eventuale dato temporale (tempi presumibili per la celebrazione del giudizio, alla luce della data di consumazione del reato e dei conseguenti tempi di prescrizione, nonché della ordinaria calendarizzazione delle udienze valutato secondo una ragionevole prospettiva di conseguimento, o meno, di una pronuncia di condanna, almeno in primo grado. Tra "*gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari*" che, come visto, possono fondare la conclusione di irragionevole probabilità di condanna, v'è, invero, anche quello relativo alla data di consumazione del reato, che ben può essere valutata non solo come dato storico, ma anche con riferimento al termine di prescrizione, e dunque in una previsione prognostica circa i verosimili tempi di conclusione del giudizio.

Si ritiene dunque che la nuova previsione normativa abbia in qualche modo fornito un parametro codificato di riferimento alle indicazioni, contenute in numerosi progetti organizzativi o protocolli con il Tribunale - oltre che, per il distretto del Lazio, nelle linee guida elaborate il 25 luglio 2017 dalla conferenza distrettuale presso la Corte di Appello di Roma in ordine a "*priorità e gestione dei flussi degli affari penali*" - circa la non opportunità di esercitare l'azione penale laddove i presumibili tempi di trattazione del processo, riguardati alla luce del concreto carico di lavoro del Tribunale, non consentano ragionevolmente di definire il processo prima del maturare della prescrizione del reato.

La nuova regola di giudizio in tema di archiviazione deve, naturalmente, essere applicata, quale norma processuale, a tutte le richieste di archiviazione formulate dopo l'entrata in vigore della riforma, pur se riferite a procedimenti pendenti.

L'altro strumento giuridico fornito, come si diceva, dal legislatore in un'ottica di deflazione del sistema penale, è quello relativo all'ampliamento dell'ambito di operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cp. Cade, infatti, con la novella legislativa, il riferimento, quale soglia di sbarramento all'applicabilità dell'istituto, al limite massimo di pena di cinque anni, che viene sostituito dal riferimento ad una pena minima pari o inferiore a due anni. Un *range* di applicabilità, quindi, ben più esteso rispetto al passato. Ai parametri da valutare per stabilire la particolare tenuità dell'offesa viene aggiunto quello relativo alla "*condotta susseguente al reato*", che consente ora di apprezzare, ad esempio, eventuali condotte risarcitorie, riparatorie o comunque di oggettivo pentimento.

Anche se viene, per contro, ampliato il catalogo dei reati che comunque non consentono l'operatività della causa di non punibilità, è comunque indubbio che, a seguito della riforma, i margini di applicabilità dell'istituto sono significativamente ampliati; segno ulteriore, questo, dell'intento legislativo di deflazionare il sistema

Il pubblico ministero deve dunque abituarsi a prendere in considerazione, già all'atto dell'analisi dell'originaria *notitia criminis* e comunque all'esito delle indagini preliminari, l'eventuale ricorrenza, pur in presenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, dei presupposti giustificativi della causa di non punibilità in questione; e ciò anche alla stregua dell'interpretazione assai ampia della portata della norma che è stata sino ad ora fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Ovviamente, trattandosi di norma di diritto sostanziale, essa è applicabile anche a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, per cui è opportuno che il pubblico ministero proceda ad uno scrutinio in tale ottica, soprattutto in considerazione dei nuovi margini di operatività dell'istituto, anche con riferimento a procedimenti per i quali le indagini si sono concluse, anche se non è stata ancora esercitata l'azione penale.

10. CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULLA LEGITTIMITA' DELLA PERQUISIZIONE

A proposito dell'introduzione della facoltà di opposizione avverso le perquisizioni, cui non sia conseguito un sequestro, disposte dal pubblico ministero o d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, si è ritenuto di evidenziare, oltre che, ovviamente, l'esigenza di non fare ricorso a decreti di perquisizione motivati in modo solo formale o con un non meditato richiamo alle sollecitazioni della polizia giudiziaria, anche la necessità di richiamare la polizia giudiziaria affinchè nel verbale della perquisizione disposta d'iniziativa si faccia chiara e precisa menzione dei presupposti che, a norma di legge, hanno giustificato la perquisizione stessa. Vale osservare, invero, che, pur avendo la prevalente giurisprudenza di legittimità giudicato ammissibile la perquisizione d'iniziativa prevista da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, l'art. 41 R.D. n.773/1931) anche sulla base di informazioni fornite da fonti confidenziali, cionondimeno è stata comunque reputata necessaria la sussistenza, della quale va adeguatamente dato atto a verbale, di un dato indiziante, che non può identificarsi nel semplice sospetto.

Le presenti linee guida, destinate ai Procuratori ed magistrati degli uffici requirenti, vengono trasmesse, per doverosa informazione e nel quadro dei rapporti di leale collaborazione, al Presidente della Corte di Appello ed ai Presidenti del Tribunale del distretto nonché ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine aventi sede nei circondari del distretto.

Nell'occasione mi è gradito porgere cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Salvatore Vitello